



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 242	Del 24/06/2022
Località: Torregrande - Via Stella Maris. Divieti temporanei per la concessione di posteggi isolati fuori mercato.	Dal giorno 1° luglio 2022 fino al 30 settembre 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la nota dell'Ufficio Servizi specializzati del Comando di Polizia Locale, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 38694 del giorno 20.06.2022, con cui si comunica che, al fine di consentire agli operatori che esercitano il commercio ambulante, il corretto posizionamento di autobar e/o bancarelle si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area di sosta compresa tra la Via Stella Maris e l'ex campo sportivo dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022;

considerata l'esigenza di garantire quanto sopra indicato, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 07.06.2022 avente per oggetto "Indirizzi per l'occupazione del suolo pubblico nel corso della stagione estiva presso la borgata marina di Torregrande ed individuazione area per lo svolgimento di manifestazioni temporanee";

visto il Regolamento per la disciplina e l'esercizio del commercio su area pubblica nel Comune di Oristano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 23.12.2019;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. nell'area di sosta compresa tra la Via Stella Maris e l'ex campo sportivo (come da planimetria allegata), ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) l'istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, a far data dal giorno 1° luglio 2022 fino al giorno 30 settembre 2022;
 - b) l'istituzione del divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli;
2. nel tratto di cui al punto 1 che precede è autorizzata la sosta e la circolazione dei veicoli strumentali all'attività indicata nell'apposita autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, nei modi indicati nella medesima;
3. la realizzazione della segnaletica stradale secondo le specifiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992, regolamento di esecuzione e di



COMUNE DI ORISTANO

attuazione del nuovo codice della strada, è a cura del Servizio trasporti viabilità del Settore Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Oristano;

4. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime gli esercenti il commercio ambulante dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, in particolare dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;

prescrive:

1. che entro le 48 ore precedenti la data prevista per l'occupazione del suolo pubblico, a cura del Servizio trasporti viabilità del Settore Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Oristano, sia data informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, e sia data comunicazione delle installazioni, alle seguenti mail: comando.pm@comune.oristano.it - cro.poliziale@comune.oristano.it e tramite telefono ai seguenti numeri: 0783 212121 - 78396;
2. l'obbligo in capo ai concessionari dello sgombero del suolo pubblico occupato da materiali e da ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile e dello stato dei luoghi;
3. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
4. che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico dell'organizzazione della processione, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 24/06/2022

Istruttore: Nicola Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale